STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

PARTE PRIMA

Denominazione- Sede-Durata Scopo

Art.1

E' costituita l'**Associazione Nazionale dei Geometri Dipendenti Pubblici**. La sua sigla è **A.N.GE.P.**

Art.2

La sede dell'associazione è in Palermo, con indirizzo nella Via Sciuti n.79.

L'indirizzo può essere variato, all'interno del Comune della sede, con semplice delibera del Consiglio Direttivo; il cambiamento del Comune della sede è da considerarsi modifica statutaria e dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze relative.

Il Consiglio può istituire ovunque con sua delibera autonoma sedi secondarie, succursali, filiali, e rappresentanze locali.

La durata dell'associazione stessa è fino al 31 dicembre 2020.

Art.3

L'Associazione ha la seguente finalità:

a) curare gli interessi funzionali della categoria;

b) promuovere provvedimenti legislativi atti a definire con chiarezza la figura giuridica, la responsabilità e le attribuzioni del Geometra dipendente pubblico;

c) curare lo scambio di idee e proposte tra i vari soci per il perfezionamento della categoria;

d) curare a mezzo di appositi organi di stampa, siti internet e mediante periodici convegni e incontri l'informazione tecnica per tutti i soci;

e) curare la consulenza e l'assistenza professionale tra gli iscritti; collaborare al governo della cosa pubblica prospettando al potere decisionale proposte e soluzioni alternative ai problemi tecnico-economici e finanziari che investono il settore pubblico;

Art.4

L'associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini sindacali.

Art.5

L'Associazione non ha personalità giuridica, non persegue fini di lucro né svolge attività commerciale o di impresa e, pertanto, non è soggetta all'imposta sulle persone giuridiche, a termini del combinato disposto degli artt.2 e 20 del D.P.R. 29/9/1973 n. 598.

Art. 5 bis

I soci accettano all'atto della loro ammissione all'associazione le norme del presente Statuto.

PARTE SECONDA

Soci

Art.6

Possono iscriversi all'Associazione, senza alcuna formalità, i geometri degli Enti Pubblici che ne facciano domanda e si impegnino a versare la quota associativa annuale, che viene determinata dal Consiglio Direttivo per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione.

Criteri di ammissione alla qualità di socio distinguendo tra:

- Soci fondatori

- Soci effettivi

- Soci Sostenitori

- Soci Sostenitori- Elenco Speciale

- Soci onorari.

Qui in appresso si specificano le caratteristiche delle singole categorie:

- Soci fondatori: Sono tutti coloro che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione.

- Soci effettivi: Sono ammessi come tali i geometri in ambito pubblico che svolgono i compiti all'interno della propria amministrazione.

I soci effettivi sono suddivisi in elenchi, a seconda dell'amministrazione in cui operano.

Soci Sostenitori: Sono ammessi come tali le associazioni, gli enti, le amministrazioni e gli istituti che operano nel campo. Su invito del Presidente partecipano come osservatori alle commissioni di lavoro e alle assemblee sociali.

Soci Sostenitori- Elenco Speciale: Possono essere iscritti coloro che hanno esercitato in passato funzioni, o che sono in quiescenza. I suddetti soci pagano metà della quota dei soci effettivi. Essi

partecipano, su invito del Presidente, come osservatori alle riunioni delle commissioni di lavoro e alle Assemblee sociali.

Soci Onorari: Sono nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, persone che si sono distinte, in Italia ed all'estero con studi e opere di notevole e significativo sviluppo, della ricerca e delle applicazione nel settore tecnico. Hanno diritti e doveri dei soci effettivi, fatta eccezione per il pagamento della quota associativa.

Art.7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni , morosità o indegnità come appresso previsto.

La perdita a qualsiasi titolo della qualità del socio non comporta la restituzione dei contributi versati.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Le dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, avranno effetto dal 1 gennaio e dovranno pervenire entro la data del 30 novembre dell'anno precedente.

L'esclusione per morosità è disposta dal Consiglio Direttivo, quando il socio sia reso inadempiente al versamento delle quote associative per due anni, anche non consecutivi.

L'esclusione per indegnità è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi:

1) Ripetute violazioni, dirette o indirette, delle norme fondamentali dello Statuto e in particolare di quelle concernenti gli scopi dell'Associazione per comportamenti gravemente contrari alle direttive e ai programmi dell'Associazione;

2) condanne con sentenza definitiva, per reati dolosi contro la persona, il patrimonio o la Pubblica Amministrazione;

Contro il provvedimento di esclusione è dato all'interessato di ricorrere, entro il termine di decadenza di giorni 30 dalla comunicazione, al Collegio dei probiviri.

Art.8

Il geometra già in pensione o il socio posto in quiescenza dalla propria Amministrazione può aderire all'Associazione in qualità di **socio sostenitore-elenco speciale** ed è tenuto a versare la metà della quota sociale.

PARTE TERZA

Organi dell'Associazione

Art.9

Sono organi dell'Associazione :

- L'Assemblea Generale dei soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente e il Vice-Presidente Nazionale;

- Il Segretario Generale;

- Il Tesoriere;

- Il Collegio dei revisori dei conti;

- Il Collegio dei probiviri.

Art. 9/bis

Assemblea dei soci. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente, mediante invito tramite e-mail o lettera ai soci (solo per chi non possieda indirizzo e-mail), con preavviso di almeno 15 giorni prima rispetto alla data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, l'ordine del giorno delle deliberazioni sia della prima che della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nel libro dei soci, alla data della convocazione.

Si tiene in seduta straordinaria, oltre per i casi previsti dal presente Statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale, è inoltre convocata quando viene ritenuto dal Consiglio direttivo opportuno o necessario o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso se il Consiglio direttivo non vi provvede viene convocata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea sarà validamente costituita anche in assenza della formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i soci effettivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà dei soci effettivi.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per le modificazioni dello Statuto occorrono, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché di tutti i soci fondatori che risultino ancora iscritti nel libro soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci effettivi.

Ciascun socio ha diritto ad un voto ; è ammesso il voto per rappresentanza mediante delega scritta, nel numero massimo di due deleghe, anche in calce all'avviso di convocazione, purchè conferita ad un altro socio. Spetta all'Assemblea dei soci approvare le direttive programmatiche e generali di azione dell'associazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione con l'intervallo di almeno un giorno.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o dal Membro del consiglio più anziano.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e se, sono stati eletti, da due scrutatori.

Spetta all'Assemblea dei soci approvare le direttive programmatiche e generali di azione dell'associazione.

Spetta all'Assemblea dei soci :

A) deliberare le modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore;

B) eleggere i segretari coordinatori Regionali al Consiglio direttivo , rispettivamente :

a) uno (1) per l'**Italia Settentrionale** (Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna);

b) uno (1) per l'**Italia centrale** (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise) ,

c) uno (1) per l'**Italia meridionale** (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna).

C) approvare annualmente i bilanci consuntivi e di previsione;

D) deliberare sulle esclusioni per indegnità dei soci.

art.10

Il Consiglio Direttivo: Il consiglio Direttivo nuovo eletto, nella sua prima adunanza, è formato da nove (9) componenti di cui 6 (sei) i soci fondatori con la qualifica di consiglieri e dopo la prima assemblea, assumendo la qualifica di consiglieri, i segretari coordinatori regionali come segue:

a) uno(1) per l'**Italia Settentrionale** (Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna);

b) uno (1) per l'**Italia centrale** (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise);

c) uno (1) per l'**Italia meridionale** (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna).

Il C.D. dura in carica tre esercizi sociali ed i suoi membri possono essere rieletti. L'Assemblea può disporre in ogni momento la revoca per fondati motivi di un membro del C.D. In caso di revoca, dimissioni, decesso o comunque di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla loro sostituzione.

I nuovi membri verranno a scadere insieme con l'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione elegge il Presidente Nazionale tra i suoi componenti, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario generale ed il Tesoriere .

Il C.D. si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

I Consiglieri i quali senza giustificato e valido motivo si assentano per tre sedute consecutive dalle riunioni del C.D., sono sospesi dalla carica sociale sino alla prima Assemblea utile dei soci, alla quale sarà proposta la dichiarazione di decadenza.

Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione, con invito trasmesso cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di due giorni lavorativi e con le formalità più opportune.

Dalle riunioni del C.D. verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da segretario. Per la validità delle deliberazioni occorre in prima convocazione la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio. In seconda convocazione per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di almeno un quarto dei componenti il Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei revisori ed il Collegio dei probiviri. E' compito del C.D. :

a) promuovere e coordinare le attività dell'Associazione, in armonia con le opinioni espresse nell'Assemblea dei soci, prendendo le iniziative che di volta in volta appariranno più opportune, determinare le forme, i modi ed i tempi per attuare le attività dell'associazione, assumere le deliberazioni, anche straordinarie, per realizzare delle finalità e dei programmi dell'Associazione, deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendano necessari o utile nell'interesse dell'associazione;

b) approvare i bilanci di previsione ed i consuntivi annuali e quindi presentarli all'Assemblea dei soci, proporre le quote associative annuali;

c) nominare il Vice Presidente;

d) nominare il Segretario generale dell'associazione, definendo i compiti e l'eventuale retribuzione;

e) istituire Commissioni di lavoro permanenti e a termine di cui all'articolo 12/bis;

f) deliberare il regolamento di funzionamento dell'Associazione.

g) determinare la quota annuale dei soci viene determinata dal Consiglio Direttivo per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione.

Art.11

Presidenza .L'associazione è retta dal Presidente Nazionale, eletto direttamente dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente Nazionale ed i componenti il Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere revocati anticipatamente con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci adottata con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti.

Il Presidente nazionale, e in sua assenza o per sua delega il Vice Presidente nazionale, rappresenta l'associazione con tutti i relativi poteri di firma e legale rappresentanza e assume tutti i diritti e doveri conseguenti alla carica, con particolare riferimento a quelli organizzativi e finanziari, in rappresentanza dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del C.D..

Il Presidente Nazionale e i componenti il Consiglio Direttivo che cessano dal servizio attivo restano in carica sino alle successive elezioni, sempre che non assumano le funzioni di Revisori economico-finanziari ai sensi dell'art.57 della legge 142/1990.

Art.12

Segretario Generale. Ad esso sono attribuiti tutti poteri per poter dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Per il funzionamento dell'associazione, le attività operative sono organizzate e coordinate dal Segretario generale che si avvale di un comitato comprendente il Tesoriere, ed i responsabili delle Commissioni di lavoro.

Il Segretario generale convoca le Commissioni di lavoro, senza particolari formalità, ogni volta che lo ritiene opportuno.

Art.12/bis

Commissioni di Lavoro. Il Consiglio direttivo, su proposta della presidenza nomina i responsabili delle Commissioni di lavoro dell'Associazione che restano in carica per la durata del mandato del Consiglio. In particolare il Consiglio procede alla designazione dei responsabili della Commissione formazione, della Commissione informatica e giornalistica, della commissione iniziative promozionali , viaggi e culturali.

I responsabili delle Commissioni di lavoro possono essere revocati e sostituiti con le stesse procedure adottate per la loro nomina.

Art. 13

Collegio dei Probiviri.- Viene nominato dall'Assemblea, si compone di tre soci, uno dei quali ne assumerà la presidenza.

Sono demandati al Collegio dei probiviri, che rimarrà in carica tre esercizi sociali, tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il lodo sarà inappellabile.

Ai probiviri viene altresì richiesto di pronunciarsi in merito a questioni deontologiche connesse all'attività.

I probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art.14

Collegio dei revisori dei conti. Si compone di tre soci, uno dei quali ne assumerà la presidenza.

Sono demandati al Collegio dei revisori dei conti, che rimarrà in carica tre esercizi sociali, i compiti di controllare la gestione dell'Associazione e la regolare tenuta della contabilità per riferirne poi all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art.15

Consiglieri onorari .Per particolari benemerenze nei confronti delle finalità istituzionali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare Consiglieri onorari fra i non soci e fra i soci onorari. I Consiglieri onorari partecipano alle sedute del C.D. con voto consultivo.

I soci onorari non partecipano all'elezione del C.D.

I Consiglieri onorari, come sopra nominati, possono essere confermati dai successivi Consigli Direttivi.

Il Presidente e Vice Presidente Nazionali cessati dalla carica assumono di diritto la qualità di Consiglieri onorari per il triennio successivo.

PARTE QUARTA

Istituzioni periferiche

Art.16

In seno all'Associazione possono essere costituite:

a) Sezioni regionali (per singola regione) che si relazionano con i segretari coordinatori regionali, a seconda dell' area geografica di appartenenza;

b) Sezioni provinciali (per singola provincia**)** che si relazionano con i segretari regionali.

La disciplina delle sezioni avviene mediante protocollo aggiuntivo, approvato dal C.D. le cui norme non possono contrastare con quelle del presente Statuto.

PARTE QUINTA

Patrimonio e risorse finanziarie

Art. 17

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione e di partecipazione dei corsi, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati, dai beni per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, da proventi dovuti da manifestazioni e dalla vendita di pubblicazioni scientifiche e tecniche, dagli interessi del fondo patrimoniale.

Il patrimonio sociale è indivisibile. L'associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in ogni caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto degli stessi, nonché di fondi riserve di capitali durante la vita dell'associazione medesima, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18

L'ammontare della quota sociale annuale dei soci viene stabilita dal Consiglio direttivo all'inizio di ogni anno sociale e comunicata ai soci nelle forme scritte e/o via news pubblicate sul sito web ufficiale dell'associazione e/o via e-mail direttamente agli indirizzi in possesso dall'associazione o comunicate successivamente dai soci. Le quote vanno versate per intero ed in anticipo entro il 30 gennaio dell'anno sociale.

In caso di ritardo al pagamento di oltre un mese, il socio sarà diffidato per il pagamento stesso con lettera raccomandata spedita all'indirizzo risultante nel libro dei soci.

PARTE SESTA

Scioglimento

Art.19

L'assemblea dei soci, se delibera lo scioglimento dell'Associazione, determina le modalità di devoluzione del patrimonio sociale in conformità alle normative vigenti in materia.